

Edizione di venerdì 20 Maggio 2022

EDITORIALI

[Adempimenti In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 17 maggio](#)
di Laura Mazzola

IVA

[L'accessorietà delle operazioni finanziarie](#)
di Roberto Curcu

IMPOSTE SUL REDDITO

[Ritenuta d'acconto sulle royalties anche per rinuncia](#)
di Clara Pollet, Simone Dimitri

ACCERTAMENTO

[Indagini finanziarie: presunzioni legali estese anche alle valute virtuali](#)
di Marco Bargagli

RISCOSSIONE

[Rimborso del credito Iva con interessi anche nel periodo di fermo sui controcrediti](#)
di Angelo Ginex

EDITORIALI

Adempimenti In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 17 maggio

di Laura Mazzola



È ON LINE LA NUOVA VERSIONE

EVOLUTION
Euroconference

La piattaforma indispensabile per lo studio del Commercialista

Scopri tutte le novità >

Il trentesimo appuntamento di **Adempimenti In Diretta** è iniziato, come di consueto, con la sessione “**aggiornamento**”, nell’ambito della quale sono state richiamate le novità relative alla prassi e alla giurisprudenza dell’**ultima settimana**.

La sessione “**caso operativo**” è stata poi dedicata alla **parametrizzazione delle detrazioni al reddito**, mentre nell’ambito della sessione “**scadenziario**”, dopo aver evidenziato le **prossime scadenze**, è stato predisposto un **focus** relativo alla **richiesta di documenti per la predisposizione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche**.

Infine, nella sessione “**adempimenti in pratica**” è stata esaminata la **gestione delle dichiarazioni dei redditi con TS Studio**.

Sono arrivati svariati **quesiti**; ne ho selezionati dieci, ritenuti **più interessanti**, da pubblicare oggi nella **top 10** con le **relative risposte**.

Sul **podio** ci sono:

3. DETRAZIONE INTERESSI MUTUO ABITAZIONE DEL FAMILIARE
4. ONERI NON PARAMETRATI AL REDDITO
5. REDDITO COMPLESSIVO: CEDOLARE SECCA

10

SSN premio di assicurazione

Il contributo al servizio sanitario e nazionale pagato sulle assicurazioni auto è escluso dagli oneri detraibili?

L.&L. s.s.

Non è più possibile dedurre il contributo sanitario obbligatorio (SSN) versato con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli (RC auto).

A stabilirne l'indeducibilità, dal periodo d'imposta 2014, è stato l'articolo 12, comma 2-bis, D.L. 102/2013.

9

Codice fiscale convivente unione civile

Il codice fiscale del convivente deve essere indicato nel prospetto dei familiari?

T.E.

Il codice fiscale deve essere indicato solo in presenza di unioni civili e non nell'ipotesi di convivenze di fatto.

La condizione di unione civile può essere autocertificata dai soggetti interessati o documentata con la certificazione rilasciata dall'ufficiale comunale all'atto dell'unione medesima.

8

Variazione codice fiscale in dichiarazione

Una nostra cliente ha una figlia di 2 anni. L'anno scorso i genitori hanno deciso di indicare, oltre al cognome del padre, anche il cognome della madre. Pertanto, la bambina ora ha un nuovo codice fiscale. Come procediamo ad indicare la figlia a carico? Indichiamo entrambi i codici fiscali per i due periodi nel medesimo anno (due righi per la stessa figlia)?

E.F.

La risposta è negativa.

All'interno del prospetto dedicato ai familiari a carico occorre indicare il nuovo codice fiscale,

compilando un solo rigo in dichiarazione dei redditi.

7

Percentuale detrazione figli a carico

Una contribuente ha più figli e possiede il reddito più elevato. Può ripartire la detrazione con l'altro genitore solo per uno di essi?

A.G.

La risposta è negativa.

L'attribuzione di detrazione per figli a carico al genitore con reddito più elevato, in presenza di più figli, deve interessare necessariamente tutti i figli dei medesimi genitori.

L'Agenzia delle entrate ha precisato, con la circolare 20/E/2022, che solo in presenza di figli nati non dai medesimi genitori, la detrazione può essere applicata in misura diversa.

6

Detrazione spese familiari a carico

Un nostro cliente non ha più diritto alle detrazioni per familiari a carico, dato che il reddito (circa 160.000 euro) eccede l'importo massimo. Nonostante non sia più possibile procedere alla detrazione per familiari a carico, possiamo comunque indicare le spese mediche collegate?

F.G.

La risposta è positiva.

Nonostante il contribuente non possa fruire delle detrazioni collegate ai familiari a carico, di cui all'articolo 12 Tuir, risulta comunque possibile portare in detrazione le spese e gli oneri sostenuti per se stesso e per il coniuge, i figli e eventuali altri familiari.

5

Ex coniuge a carico in dichiarazione

Come dobbiamo indicare il coniuge separato all'interno del modello dichiarativo? Tenete conto che risulta ancora a carico.

I.C.

Il coniuge legalmente ed effettivamente separato può essere considerato a carico.

Si tratta, però, di un altro familiare e non più del coniuge.

Pertanto, all'interno del prospetto dedicato ai familiari a carico, occorre lasciare libero il primo rigo relativo al coniuge e compilare il rigo relativo agli altri familiari.

#4

Frontespizio modello Redditi PF: residenza

Cliente che ha variato la residenza il 1° dicembre 2021: cosa dobbiamo indicare nel frontespizio?

S.R.

Nell'ipotesi di variazione della residenza in data 1° dicembre 2021, occorre indicare, all'interno del campo "Residenza anagrafica", il nuovo indirizzo e la data di variazione.

Mentre, all'interno del campo "Domicilio fiscale al 1° gennaio 2022", non occorre indicare nulla, in quanto gli effetti della variazione decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si è verificata.

Pertanto, il contribuente che ha variato la propria residenza il 1° dicembre non ha già "maturato" una variazione di domicilio in riferimento all'anno 2022.

Solo nella prossima dichiarazione andrà indicato il Comune del nuovo domicilio al 1° gennaio 2023.

3

730 e Quadro RW

Gli immobili ubicati all'estero dove vanno indicati nel modello 730?

L.&C. s.s.

Il quadro di riferimento per l'indicazione degli investimenti all'estero è il quadro RW.

Tale quadro deve essere obbligatoriamente compilato anche ai fini della determinazione dell'imposta sul valore degli immobili detenuti all'estero (IVIE).

Nell'ipotesi di presentazione del modello 730/2022, tale quadro deve essere presentato a parte, insieme al frontespizio del modello Redditi PF, entro il 30 novembre 2022 (data ultima di invio del modello Redditi PF 2022 per il periodo di imposta 2021).

2

Oneri non parametrati al reddito

Quali sono gli oneri detraibili non parametrati al reddito complessivo?

L.Z.

Ai sensi dell'articolo 15, comma 3-quater, Tuir la detrazione compete per l'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per:

- le spese sostenute per gli interessi passivi per mutui, di cui al comma 1, lett. a) e b), dell'articolo 15 Tuir, collegati all'acquisto dell'abitazione principale e agrari;
- le spese sostenute per gli interessi passivi per mutui, di cui al comma 1-ter, dell'articolo 15 Tuir, collegati alla costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
- le spese sanitarie di cui al comma 1, lett. c), del medesimo articolo 15 Tuir.

1

Reddito complessivo: cedolare secca

Il reddito complessivo tiene conto del reddito da cedolare secca?

P.G.

Ai sensi dell'articolo 15, comma 3-ter, Tuir, il reddito complessivo per la verifica del limite reddituale è calcolato al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, ma tiene conto anche dei redditi assoggettati a

cedolare secca, di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni (articolo 1, comma 692, lett. g, L. 160/2019) e della quota di agevolazione Ace di cui all'articolo 1 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011.

Per aderire alla **Community** di *Euroconference In Diretta*, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>



IVA

L'accessorietà delle operazioni finanziarie

di Roberto Curcu

Master di specializzazione

SUPERBONUS E AGEVOLAZIONI EDILIZIE: COSA CAMBIA DAL 2022

[Scopri di più >](#)

In un [precedente intervento](#) abbiamo visto come nel **superbonus** con cessione del credito, si nutrano dubbi sul fatto che la remunerazione per l'acquisto del credito possa considerarsi **accessoria** o meno all'operazione che ha generato quel credito.

Volendo fare un esempio, un **impiantista** esegue un lavoro di manutenzione su un immobile, che può scontare la detrazione del 110%, ed emette fattura per 100 Iva inclusa (90,91+ Iva 10%). Ordinariamente, il **privato paga i 100 e poi si inserisce il credito in dichiarazione**, ottenendo nel corso dei successivi cinque anni detrazioni pari a 110.

In alternativa, potrebbe **cedere il credito di 110 ad un ente finanziario**, il quale lo pagherà (verosimilmente) 100.

La differenza tra il **valore nominale del credito (110)** ed il suo **valore attualizzato**, che ha pagato la banca (100), è il **corrispettivo di una operazione finanziaria**, che la banca non fatturerà, essendone esonerata, ed indicherà semplicemente in dichiarazione tra le **operazioni esenti** (sempre che la banca presenti la dichiarazione Iva).

Il problema nasce quando l'impiantista, dopo aver effettuato la sua operazione che vale 100, anziché farsi pagare 100 *cash*, si fa pagare con un **credito fiscale pagabile in cinque anni**, del valore nominale di 110 e del valore attuale di 110. In sostanza, **l'impiantista acquista il credito fiscale**.

Qui è evidente che l'impiantista **offre due servizi al proprio cliente**: il primo, che è quello relativo alla manutenzione dell'immobile, ed il secondo che è quello finanziario. E qui nasce il dubbio: **il servizio finanziario può essere accessorio al servizio principale che ha generato il credito?**

Il problema è attuale con riferimento alla **cessione dei crediti da superbonus**, ma in realtà è sempre stato esistente, e coinvolge molte più operazioni di quelle che si pensano: basti

pensare a quanti **acquisti a rate** si è soliti fare.

L'Agenzia delle Entrate, con la [**risposta ad interpello 243/2022**](#) ha precisato che, a suo parere, il **corrispettivo specifico richiesto per l'acquisto di un credito fiscale è una operazione accessoria** all'operazione che ha generato quel credito fiscale (nel caso specifico **prestazioni professionali per porre il visto di conformità**). La soluzione prospettata è **conforme alla prassi datata del Ministero delle Finanze**, che precisava che gli interessi per dilazione di pagamento sono da considerare **accessori all'operazione principale**.

Tuttavia, è sempre opportuno **confrontare gli orientamenti nazionali**, alla luce delle interpretazioni che ne emergono nel diritto comunitario.

Nella **Causa C-281/91 una impresa edile**, che normalmente costruiva facendosi pagare delle rate (SAL) nel corso dell'esecuzione dell'opera, **permetteva al proprio cliente di pagare tutto il corrispettivo alla consegna**, maggiorando chiaramente l'importo, rispetto alla somma dei singoli SAL.

Interrogata sulla questione se la differenza tra il prezzo pattuito per il pagamento finale, e la somma dei singoli SAL dovesse essere considerato il **corrispettivo di una operazione finanziaria** da fatturare in esenzione, la Corte di Giustizia fornì una risposta particolare: statuì che di regola **concedere al cliente la facoltà di differire il pagamento del prezzo, dietro corrispettivo, costituisce una prestazione finanziaria esente**; tuttavia, nel caso di “*una dilazione del pagamento del prezzo solamente fino alla consegna, tali interessi non costituiscono il corrispettivo di un credito, bensì un elemento della controprestazione ottenuta per la cessione dei beni o per la prestazione di servizi*”.

Tale sentenza è significativa: ad avviso di chi scrive statuisce che **la dilazione di pagamento che è concessa dopo che il bene è stato consegnato, o il servizio è stato ultimato, non può considerarsi una prestazione finanziaria** che è accessoria all'operazione principale, e quindi **non assume il regime fiscale della stessa**, ma dovrà autonomamente essere assoggettata a regime di esenzione.

Purtroppo altro non si sa del ragionamento che ha portato la Corte a tale statuizione. Il ragionamento che si potrebbe seguire è che **dopo che il bene è stato consegnato, o il servizio è stato ultimato, l'operazione finanziaria perde uno dei fini tipici** dell'operazione accessoria, quale quella di rendere possibile l'operazione principale. Inoltre, la Corte potrebbe avere seguito il ragionamento per cui, una volta che l'operazione è ultimata, il **cliente ha più facilità ad ottenere la prestazione finanziaria da altri fornitori**, piuttosto che rivolgersi necessariamente a colui che gli ha ceduto il bene o prestato il servizio.

Sul fatto che **l'accessorietà possa venire meno quando il cliente può scegliere altri fornitori** di una operazione connessa alla principale, la Corte di Giustizia si è pronunciata con riferimento a **servizi assicurativi** connessi alla cessione in leasing di un bene, ed alle utenze connesse ad un immobile in locazione.

Quando invece una operazione finanziaria **avviene prima della effettuazione e della cessione dell'operazione**, invece, questa scelta potrebbe venire a mancare, e le operazioni dovrebbero allora considerarsi **strettamente connesse**. In questo senso, nel 2015 la Corte si è occupata di un soggetto che concedeva un prestito che poteva essere utilizzato **solo per l'acquisto di beni ceduti dallo stesso venditore**, giungendo alla conclusione che le operazioni dovevano considerarsi connesse.

Circa l'esistenza di dubbi su tale materia, evidenziamo come nel caso C-159/17, aente come parte in causa il gruppo automobilistico Volkswagen, l'avvocato generale della Corte di Giustizia riteneva che **le operazioni di locazione di veicoli con opzione di acquisto, e le relative operazioni finanziarie dovevano essere considerate connesse**, mentre la **Corte**, nell'entrare nel merito del giudizio, ha dato per assodato che **il comportamento tenuto dal gruppo, di fatturare con esenzione la parte finanziaria, fosse corretta**.

IMPOSTE SUL REDDITO

Ritenuta d'acconto sulle royalties anche per rinuncia

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLA SOCIETÀ SEMPLICE DI GESTIONE IMMOBILIARE

[Scopri di più >](#)

Sono considerati **redditi di lavoro autonomo** i redditi derivanti dall'utilizzazione economica, **da parte dell'autore o inventore (persona fisica)**, di **opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico**, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali, ai sensi dell'[articolo 53, comma 2, lettera b\), Tuir.](#)

La base imponibile di tassazione di tali redditi è regolata dall'articolo 54, comma 8, Tuir: i **proventi percepiti** in denaro o in natura, **sono ridotti del 25 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese**, ovvero del 40 per cento se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni.

Su tale parte imponibile, **all'atto del pagamento dei compensi**, si opera la **ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell'Irpef** dovuta dai percipienti (ai sensi dell'[articolo 25 D.P.R. 600/1973](#)).

La ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate, nell'esercizio di imprese, con l'eccezione dei compensi corrisposti ai non residenti che sono assoggettati ad una **ritenuta del 30 per cento a titolo d'imposta** (salvo l'applicazione delle **specifiche convenzioni contro le doppie imposizioni** che possono prevedere aliquote inferiori). Sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo **effettuate all'estero** e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

Quindi la ritenuta è operata **al momento del pagamento del compenso**.

Ma cosa succede in caso di **rinuncia al credito**?

La **Corte di Cassazione** in una recente sentenza (sentenza n. 12223 del 12.04.2022) ha ribadito l'obbligo di applicazione della ritenuta d'acconto **anche in caso di rinuncia ai crediti per royalties** del socio di maggioranza, riprendendo la precedente sentenza n. 26842 del

18.12.2014.

In tema di **determinazione del reddito d'impresa**, l'articolo 88, comma 4, Tuir esclude debbano considerarsi sopravvenienze attive le rinunce ai crediti operate dai soci nei confronti della società, in quanto l'articolo deve essere letto in correlazione con i successivi articoli 94, comma 6, e 101, comma 7, Tuir.

La rinuncia non vale ad alterare il regime fiscale del credito che costituisce oggetto di rinuncia. Pertanto, *“ove si tratti di crediti da lavoro autonomo del socio nei confronti della società, i quali, sebbene materialmente non incassati, siano, mediante la rinuncia, comunque conseguiti ed utilizzati, sussiste l'obbligo di sottoporre a tassazione il relativo ammontare, con applicazione, ai sensi dell'articolo 25, D.P.R. 600/1973, della ritenuta fiscale, cui la società è tenuta quale sostituto d'imposta”* (Cassazione n. 12223/2022).

La rinuncia al credito da parte del socio costituisce una prestazione che viene ad **aumentare il patrimonio della società** e può comportare anche l'aumento del valore delle sue quote sociali.

In tale contesto, allora, appare corretto ritenere che la rinuncia del credito da parte di un socio sia **espressione della volontà di patrimonializzare la società** e che, pertanto, non possa essere equiparata alla remissione di un debito da parte di un soggetto estraneo alla compagine sociale. Pertanto, la rinuncia presuppone, in tali casi, il **conseguimento del credito** il cui importo, anche se non materialmente incassato, viene, comunque, “utilizzato” (Cassazione n. 7636/2017).

Nello stesso senso, con riferimento alle rinunce effettuate da due soci-amministratori al trattamento di fine mandato, la Corte ha riconosciuto la **valenza della teoria dell'incasso giuridico** sostenuta dall'Amministrazione finanziaria, richiamando la sentenza appena citata ed affermando che *“in tema di determinazione del reddito d'impresa, il Tuir, l'articolo 88, comma 4, che esclude debbano considerarsi sopravvenienze attive le rinunce ai crediti operate dai soci nei confronti della società, dovendo essere letto in correlazione con i successivi articoli 94, comma 6 e articolo 101, comma 7, Tuir, non vale ad alterare il regime fiscale del credito che costituisce oggetto di rinuncia, per cui, ove si tratti di crediti da lavoro autonomo del socio nei confronti della società, i quali, sebbene materialmente non incassati, siano, mediante la rinuncia, comunque conseguiti ed utilizzati, sussiste l'obbligo di sottoporre a tassazione il relativo ammontare, con applicazione, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, articolo 25, della ritenuta fiscale, cui la società è tenuta quale sostituto d'imposta”* (Cassazione n. 1335/2016, n. 7636/2017 e n. 2057/2020).

In caso di **mancato versamento della ritenuta d'acconto è possibile effettuare il ravvedimento operoso** ai sensi dell'[**articolo 13 D.Lgs. 472/1997**](#), versando la sanzione ridotta con il **codice tributo 8906**.

Gli interessi saranno sommati al codice tributo della ritenuta d'aconto (1040). Il calcolo degli interessi effettuato giorno per giorno tiene conto della variazione del tasso legale passato dallo 0,01 per cento fino al 31 dicembre 2021 **all'1,25% dal 1° gennaio 2022 (D.M.)**.

[**13.12.2021**](#), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2021 n. 297).

ACCERTAMENTO

Indagini finanziarie: presunzioni legali estese anche alle valute virtuali

di Marco Bargagli

Seminario di specializzazione

LA HOLDING DI FAMIGLIA: OPPORTUNITÀ, CRITICITÀ E ADEMPIIMENTI

Scopri di più >



Nell'ambito di una **qualsiasi attività di verifica fiscale** e al ricorrere di **particolari alert di pericolosità fiscale**, è possibile ricorrere allo strumento delle **indagini finanziarie**.

Ai sensi [dell'articolo 32, comma 1, n. 2\), D.P.R. 600/1973](#), gli **uffici delle imposte** possono **invitare i contribuenti**, indicandone il motivo, a **comparire di persona** o per **mezzo di rappresentanti** per fornire **dati e notizie** rilevanti ai fini dell'accertamento **nei loro confronti**, anche con riguardo ai **rapporti ed alle operazioni bancarie** acquisiti da parte dell'Amministrazione finanziaria ([ex articolo 32, comma 1, n. 7 D.P.R. 600/1973](#)).

I **dati e gli elementi** così acquisiti possono essere posti a base delle **rettifiche** e degli **accertamenti tributari**, se il contribuente non dimostra che **ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta** o che **non hanno rilevanza allo stesso fine**.

A livello normativo, è possibile considerare **maggiori ricavi sottratti a tassazione**, se il **contribuente non ne indica il soggetto beneficiario** e **semprché non risultino dalle scritture contabili**, anche i **prelevamenti o gli importi riscossi** nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni per importi superiori a **euro 1.000 giornalieri** e, comunque, a **euro 5.000 mensili**.

Oltre alla valuta tradizionale, le indagini finanziarie possono interessare anche le **criptovalute** (es. i **Bitcoin**) tradizionalmente riconosciuti come una particolare **moneta virtuale utilizzata per le transazioni online**. Trattasi, in sostanza, di un innovativo **"strumento finanziario decentralizzato"** che non è direttamente controllato da parte di **un'organizzazione governativa**.

Nello specifico, la normativa sostanziale di riferimento identifica la moneta virtuale come **"la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di**

scambio per l'acquisto di beni e servizi trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente” (articolo 1, comma 2, lett. q, D.Lgs. 90/2017).

Anche la prassi operativa, nell’ambito delle indagini finanziarie, ha fornito importanti chiarimenti in *subjecta materia*, rilevando quanto segue:

- si considerino, ulteriormente, le ipotesi di accredito sui rapporti intestati al contribuente di somme rinvenienti da entità giuridiche le quali gestiscono piattaforme informatiche che convertano moneta avente corso legale in valuta virtuale o criptovalute, talora utilizzate, ad esempio, per i giochi *online*;
- particolare attenzione va riposta a tali operazioni di accredito, tenuto anche conto che i passaggi e gli scambi di criptovalute (es. *bitcoin*) tra soggetti non sono censiti, investendo un mercato totalmente non ufficiale.

In astratto, infatti, un contribuente potrebbe cedere merce in evasione di imposta ad un terzo, ricevendone il pagamento tramite valuta virtuale, che egli potrà aver cura di convertire in moneta legale solo successivamente, per poi dichiarare ai verificatori – in sede di eventuale, successiva attività ispettiva – che tali somme rinvengano da vincite da gioco su piattaforme *online* (cfr. **Manuale in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza** volume II – parte IV – capitolo 6 “*Valorizzazione delle informazioni acquisite nell'ambito delle attività investigative, di vigilanza e di controllo dei flussi finanziari*”).

In definitiva, la ricostruzione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva trova nella documentazione bancaria e finanziaria del contribuente oggetto di controllo e/o dei soggetti che con questi abbiano intrattenuto rapporti commerciali o professionali un riferimento probatorio di prioritaria rilevanza, in quanto, se si esclude la documentazione extracontabile eventualmente reperita in occasione di accessi fiscali (in forma di contabilità “nera”, tenuta più o meno parallelamente rispetto a quella ufficiale su registri appositamente predisposti, appunti vari, files, ecc.), appare difficile individuare, in concreto, altri documenti idonei a palesare l’effettiva disponibilità di risorse finanziarie ovvero la reale natura di certe operazioni, dotati di un grado di attendibilità paragonabile a quello proprio dei dati e delle notizie rilevabili dalle movimentazioni dei rapporti bancari e finanziari (cfr. **Manuale in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza** volume II – parte IV – capitolo 6 “*Utilizzo e valenza delle risultanze delle indagini finanziarie*”, pag. 243).

Circa l’operatività delle presunzioni in ambito fiscale anche delle operazioni di prelevamento derivanti dai poteri che l’ordinamento giuridico conferisce nell’ambito delle indagini finanziarie, si è recentemente espressa la suprema Corte di cassazione, con la [sentenza n. 14353/2022 del 05.05.2022](#).

L’atto impositivo emesso da parte dell’Amministrazione finanziaria ha tratto origine dall’esame «di due conti nei quali erano riportate numerose operazioni di versamento e

prelevamento che evidenziavano, tra l'altro, un forte flusso di denaro transitato sia in entrata che in uscita sul c.c. bancario intestato alla società».

Gli Ermellini hanno chiarito che, **sulla base della normativa di riferimento sopra illustrata, le operazioni risultanti dalla documentazione bancaria e non annotate nelle scritture contabili possono essere anche utilizzate dal contribuente per celare attività non dichiarate, benché inerenti alla produzione del reddito.**

Il presupposto per la ripresa a imposizione, secondo il disposto dell'[articolo 32 D.P.R. 600/1973](#), è la mancata annotazione delle movimentazioni bancarie analizzate da parte dell'Ufficio finanziario, risultanti **tra le registrazioni contabili** (ossia dalle annotazioni effettuate sul libro giornale di contabilità generale, sul registro dei compensi e delle spese o sui registri Iva).

In definitiva, in base a tale mancata corrispondenza, **“insorge l'imputazione presuntiva a compensi dei prelievi (presuntivamente ascrivibili a costi per acquisti e, quindi, presunzione normativa di successivo ricavo non dichiarato destinato ad attività di impresa...e dei versamenti (presuntivamente ascrivibili a ricavi non dichiarati), per i quali non si disponga di documentazione giustificativa”.**

RISCOSSIONE

Rimborso del credito Iva con interessi anche nel periodo di fermo sui controcrediti

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione **LA HOLDING DI FAMIGLIA: OPPORTUNITÀ, CRITICITÀ E ADEMPIIMENTI**

[Scopri di più >](#)

In tema di **rimborso** dell'eccedenza detraibile dell'**Iva**, qualora l'amministrazione si sia avvalsa del **fermo amministrativo** ex [articolo 69 R.D. 2440/1923](#), l'accertata **insussistenza dei controcrediti** a cautela dei quali il fermo era stato disposto, comporta che il **credito** richiesto a rimborso, **anche nel periodo di vigenza del fermo, produce interessi**, con decorrenza dal momento in cui essi sono diventati **esigibili**, anche se il **fermo non** sia stato **impugnato**.

È questo il **nuovo principio di diritto** sancito dalla **Corte di Cassazione**, con **sentenza n. 16097 depositata ieri 19 maggio**, in tema di **effetti del fermo amministrativo sul decorso degli interessi** sulla **somma da rimborsare**, maturati nel periodo della sospensione derivante dall'adozione della misura.

La fattispecie in esame prende le mosse da una **richiesta di rimborso** del **credito Iva** pari a 10 milioni di euro, maturato da una società per azioni nel secondo trimestre del 2011. L'Agenzia delle Entrate, dopo aver richiesto **documentazione giustificativa** del credito e il rilascio di una **fideiussione, riconobbe il rimborso**, ma nella **liquidazione** dello stesso, **non** tenne conto degli **interessi** maturati nel periodo della **sospensione** derivante dall'adozione del **fermo amministrativo** relativo ai **carichi pendenti** vantati come **controcrediti**.

La società contribuente **impugnava tale atto** e risultava vittoriosa all'esito di entrambi di gradi di merito. In particolare, la Commissione tributaria regionale della Lombardia evidenziava che l'amministrazione finanziaria **non** avesse fatto valere in giudizio i propri **controcrediti**; sicché, non potendo operare la **compensazione** cui il fermo è preordinato, il **credito** oggetto di tale misura **produce interessi anche nel periodo di sua vigenza**, poiché caratterizzato da **inefficacia retroattiva**.

Pertanto, l'Agenzia delle Entrate proponeva **ricorso per cassazione** lamentando la **violazione e falsa applicazione** degli [articoli 38-bis, comma 1, D.P.R. 633/1972, 69 R.D. 2440/1923](#) e [2697](#)

cod. civ. Secondo quanto sostenuto dall'Ufficio, il giudice di appello avrebbe errato nell'affermare che la **sospensione** disposta dall'amministrazione per l'esistenza di **carichi pendenti** con **provvedimento non impugnato** e debitamente comunicato all'altra parte, **non** produce l'effetto di **sospendere il decorso degli interessi moratori** per tutto il periodo in cui il contribuente non abbia eliminato l'ostacolo al rimborso.

Ebbene, la Corte di Cassazione ha ritenuto **infondata tale dogliananza** evidenziando come, sulla base di quanto disposto dall'**articolo 183** della **Direttiva Iva**, qualora il **rimborso** dell'eccedenza di Iva **non** avvenga entro un **termine ragionevole**, per causa non dipendente dalla volontà del contribuente, **il soggetto passivo ha diritto agli interessi di mora**.

Al riguardo, si è evidenziato che, nel caso di specie, a fronte dell'**irragionevolezza del ritardo**, **non** sono state addotte **ragioni idonee** ad escludere la mora dell'amministrazione, se non la tesi per cui gli **interessi** in questione non sarebbero dovuti a causa del **fermo amministrativo** scaturente dalla sussistenza di carichi pendenti vantati come **controcrediti**.

Tuttavia, la Suprema Corte ha affermato che tale argomentazione non risulta persuasiva poiché, nella ipotesi in cui **non si accerti** che il **credito** vantato e invocato per paralizzare il rimborso è suscettibile di dar luogo a **compensazione** con il credito fatto valere dalla controparte, gli **effetti del fermo** si devono ritenere definitivamente **elisi sin dall'origine**.

Detto in altri termini, **gli effetti derivanti dalla caducazione del fermo si propagano a ritroso**, sino al momento della sua attuazione, e ciò vale anche se il relativo provvedimento **non** sia stato **impugnato**.

Così come osservato dai giudici di vertici, nella specie è stato accertato in sentenza che i **controcrediti** erano risultati **insussistenti**, per cui **il rimborso concerneva un credito d'imposta già riconosciuto, mentre gli atti impositivi concernenti i controcrediti erano stati annullati**.

Quindi, si concludeva che **l'insussistenza dei diritti cautelati dal fermo non può che riverberarsi sul fermo stesso**, con la conseguenza che **il corso degli interessi del credito Iva chiesto a rimborso non può essere considerato sospeso nel periodo di vigenza della misura**.

Sulla base di quanto sopra, la Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto sopra enunciato, **rigettando il ricorso** proposto dall'amministrazione finanziaria.